

NOTES ET DISCUSSIONS

Il passaggio da oralità a scrittura nel processo attico *

Résumé. — L'objet de cet article est d'avancer quelques réflexions sur l'introduction de l'enregistrement écrit des témoignages et sur le renforcement du dépôt de plainte autographe dans la procédure judiciaire attique du quatrième siècle avant Jésus-Christ, en mettant en évidence l'introduction graduelle de ces changements.

L'introduzione della registrazione obbligatoria della testimonianza e il νόμος di D. XLV, 44

Retaggio del periodo arcaico, in cui la 'verità' era garantita dall'appartenenza del singolo ad un gruppo coeso, il sistema probatorio per eccellenza nel processo attico del sec. IV a.C. risultava ancora essere la testimonianza¹. Il testimone, figura onnipresente, aveva il ruolo di garante anche nei confronti della documentazione scritta, la cui validità doveva essere sostenuta, all'occorrenza, davanti ad un tribunale².

* Questo articolo rielabora un intervento tenuto nell'aprile 1999 per il Seminario di Antichità Greche presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Colgo l'occasione per ringraziare i Proff. Ugo Fantasia e Arnaldo Marcone per i molti consigli e gli altrettanto preziosi incoraggiamenti.

1. Basti citare R. M. E. MEISTER, « Eideshelfer im griechischen Rechte », *RM* 63 (1908), p. 559-586 ; A. SOUBIE, « Les preuves dans les plaidoyers des orateurs attiques », *RIDA* 20 (1973), p. 171-253 ; 21 (1974), p. 77-134 ; S. TODD, « The Purpose of Evidence in Athenian Courts », in P. CARTLEDGE - P. MILLETT - S. TODD, *Nomos. Essays in Athenian Law, Politics and Society*, Cambridge, 1990, p. 19-39. Per una recente analisi della testimonianza come formalizzazione dell'influenza dei membri della comunità interessata dalla disputa vd. S. HUMPHREYS, « Social Relations on Stage : Witnesses in Classical Athens », *History and Anthropology*, 1 (1985), p. 313-369. Cfr. S. HUMPHREYS, « The Evolution of Legal Process in Ancient Attica », in E. GABBA (a cura di), *Tria Corda. Scritti in onore di Arnaldo Momigliano*, Como 1985, p. 229-256.

2. K. LATTE, « Martyria », *RE* XIV, 2 (1930), c. 2032-2039. G. M. CALHOUN, « Documentary Frauds in Litigation at Athens », *CPh* 9 (1914), p. 134-144, sottolineata

La testimonianza scritta (la cui lettura davanti alla giuria andava a sostituire la deposizione orale), precedentemente utilizzata soltanto in caso di necessità, venne resa obbligatoria, secondo D., XLV, 44, da un νόμος³. L'attore del processo in questione, prefigurando, dopo una serie di ragioni che appaiono come estremamente capziose, la strategia difensiva del convenuto, dichiara :

[...] Πρῶτον μὲν, ὅταν ἐγχειρῆ λέγειν τοῦτο, ὡς ἄρ' οὐ πάντων ὑπεύθυνός ἐστιν, ἐνθυμείσθ' ὅτι διὰ ταῦθ' ὁ νόμος μαρτυρεῖν ἐν γραμματείῳ κελεύει, ἵνα μήτ' ἀφελεῖν ἐξῆ μήτε προσθεῖναι τοῖς γεγραμμένοις μηδέν. [...] ⁴

Non è possibile stabilire una datazione per il νόμος, ma soltanto un *terminus ante quem*, costituito dall'orazione stessa, collocabile attorno al 349⁵. La normativa, secondo Demostene, avrebbe avuto lo scopo di garantire l'immutabilità della testimonianza, spiegazione che riveste tuttavia, nel contesto, un fortissimo valore strumentale. Sarebbe pertanto auspicabile riuscire a definirne le modalità di applicazione nonché i criteri con cui venivano stilati, sia nel procedimento pubblico sia in quello arbitrale, gli *affidavit* che erano nelle mani dei funzionari durante il processo⁶.

la facilità con cui era possibile manipolare un documento, ciò che rendeva il suo carattere probatorio praticamente nullo ; l'eccezione più comune erano i contratti dei banchieri deceduti (Isoc., XVII, 2 ; D., XXXVI, 20 ; LII, 6). Anche nel caso di un testamento, perlopiù redatto per iscritto, i testimoni servivano a provarne la veridicità ; cfr. F. PRINGSHEIM, « Le témoignage dans la Grèce et Rome archaïque », *RIDA* 4 (1951), p. 161-175 ; « The Transition from Witnessed to Written Transactions at Athens », in *Aequitas und Bona Fides. Festgabe zum 70. Geburtstag von August Simonius*, Basel, 1955, p. 287-297 ; W. E. THOMPSON, « Athenian Attitudes toward Wills », *Prudentia* 13 (1981), p. 13-23 ; S. C. TODD, « Status and Contract in Fourth-Century Athens », in *Symposion 1993*, Wien, 1994, p. 125-152.

3. Si tratta della prima orazione contro Stephanos, accusato di avere prodotto una falsa testimonianza in un precedente processo : cfr. L. GERNET, *Démosthène. Plaidoyers civils*, II, Paris, 1957, p. 151-154 ; S. USHER, *Greek Oratory. Tradition and Originality*, Oxford, 1999, p. 257-259. Il termine νόμος, nel IV secolo, differenziandosi definitivamente da ψήφισμα, sta ad indicare rigorosamente, anche negli oratori, una norma di carattere permanente passata mediante i νομοθέται ; cfr. F. QUASS, *Nomos und Psephisma. Untersuchungen zum griechischen Staatsrecht* (Zetemata, 55), München, 1971 ; M. H. HANSEN, « Nomos and Psephisma in Fourth-Century Athens », *GRBS* 19 (1978), p. 315-330. La pratica introdotta non è tuttavia completamente inedita (ἐκμαρτυρία : cfr. R. J. BONNER, ... *Courts* [n. 8], p. 23-25).

4. (Ed. L. Gernet) « [...] Innanzitutto, nel caso ricorra a questo argomento, ovvero che non è responsabile di tutto (sott. tutta la testimonianza), considerate che per questo la legge esige la testimonianza per iscritto, perché non sia possibile togliere nulla da ciò che è scritto né aggiungervi nulla [...]. » Sul carattere capzioso di tale argomentazione cfr. L. GERNET, *Démosthène...* [n. 3], II, p. 152.

5. L. GERNET, *Démosthène...* [n. 3], II, p. 154.

6. L'orazione in questione si riferisce ad una δίκη κατοτεχνίου, azione legale di carattere privato che, non implicando una revisione del processo precedente, prevedeva una riparazione pecuniaria (cfr. L. GERNET, *Démosthène...* [n. 3], II, p. 151). In generale, sulla procedura pubblica e privata, vd. A. R. W. HARRISON, *The Law of Athens*, II (*Procedure*), Oxford, 1971 ; D. M. MACDOWELL, *The Law in Classical*

A tale riguardo, gli unici elementi a nostra disposizione sono le formule utilizzate nelle orazioni per l'introduzione dei testimoni, formule sulla cui attendibilità sussistono, come noto, forti dubbi⁷.

Bonner ha il merito di avere stabilito, proprio a partire da tali indizi, che l'uso della testimonianza scritta si sarebbe affermato – ad esclusione dei procedimenti per i fatti di sangue, che si tenevano davanti all'Areopago – non prima del sec. IV⁸. Nella loro produzione forense Antifonte (480 ca - 411), Andocide (440 ca - 390 ca), Lisia (445 ca - 370 ca) ed Isocrate (436 - 338 – con le orazioni giudiziarie concentrate nella prima parte dell'attività), chiamando la testimo-

Athens, London, 1978, p. 235-259; R. OSBORNE, « Law in Action in Classical Athens », *JHS* 105 (1985), p. 40-58; S. C. TODD, *The Shape of Athenian Law*, Oxford, 1993. Sull' ἀνάκρισις e sul ruolo degli arbitri vd. E. CAILLEMER, « *Diaitètai* », *DS* II, 1 (1892), p. 124-130; R. J. BONNER, « The Jurisdiction of Athenian Arbitrators », *CPh* 2 (1907), p. 407-418; G. M. CALHOUN, « ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ and Arbitration », *CPh* 14 (1919), p. 20-28; A. P. DORJAHN, « On the Athenian *Anakrìsis* », *CPh* 36 (1941), p. 182-185; E. RUSCHENBUSCH, « Drei Beiträge zur öffentlichen *Diaita* in Athen », in *Symposion 1982*, Valencia, 1985, p. 31-40. Sulla πρόκλησις vd. B. DUE, « Kritisches zu der Proklèsis in [Dem.] LIX », in O. S. DUE - H. F. JOHANSEN - B. D. LARSEN, *Classica et mediaevalia. Dissertationes IX Francisco Blatt septuagenario dedicata*, Gyldendal, 1977, p. 85-91. Sui poteri magistratuali vd. G. M. CALHOUN, « Athenian Magistrates and Special Pleas », *CPh* 14 (1919), p. 338-350.

7. K. J. DOVER, *Lysias and the Corpus Lysiicum* (Sather Classical Lectures, 39), Berkeley, 1968, p. 163-167 mette in evidenza la presenza, in Lisia, di quattro formule principali per la chiamata dei testimoni e suggerisce, per le orazioni che presentano da questo punto di vista un carattere monotono, una redazione da parte del cliente. Come osserva L. GERNET, *Démosthène. Plaidoyers civils*, I, Paris, 1954, p. 11-13, per quanto riguarda la redazione del *corpus* demostenico delle orazioni private ci troviamo di fronte ad una situazione analoga: potremmo dunque spiegare il fenomeno della ripetitività con le considerazioni addotte da Dover. Cfr. S. USHER, « Lysias and his Clients », *GRBS* 17 (1976), p. 31-40; S. HUMPHREYS, « Social... » [n. 1], p. 318-319. Sui rapporti tra logografo, cliente e sinegoro vd. anche M. LAVENCY, *Aspects de la logographie judiciaire attique*, Louvain, 1964, p. 68-95.

8. R. J. BONNER, *Evidence in Athenian Courts*, Chicago, 1905. Anche in questo secondo momento troviamo la chiamata diretta dei testimoni, ma in questo caso è riscontrabile una differenziazione tra quest'ultima e la lettura della testimonianza: ai testimoni era infatti sempre richiesto di essere presenti davanti alla corte, dove confermare o meno quanto era stato scritto. Unica garanzia di trovarci di fronte ad una testimonianza orale resta l'uso di un termine che indica in maniera esplicita il fatto che il testimone parla. Al contrario, unica garanzia di una testimonianza scritta è la presenza di termini quali μαρτυρία o ἀναγγλνώσκειν. A partire da D., XL, 32 (348/347 a.C.), R. J. BONNER, « Evidence in the Areopagus », *CPh* 7 (1912), p. 450-456, ipotizza il mantenimento, davanti all'Areopago, della procedura orale. La questione in realtà è praticamente insolubile in quanto, nonostante il gran numero delle orazioni pervenuteci, quelle discusse davanti all'Areopago e contenenti chiamate di testimoni sono tutte precedenti alla riforma testimoniata da D., XLV, 44. D. M. MACDOWELL (*Athenian Homicide Law in the Age of the Orators*, Manchester, 1963, p. 101) accetta, col beneficio del dubbio, l'ipotesi di Bonner. Sull'Areopago vd. R. W. WALLACE, *The Aeropagus Council, to 307 BC*, Baltimore, 1989.

nianza, invitano i testimoni a farsi avanti⁹. In Demostene (384-322), Eschine (389 ca - 314 ca), Licurgo (390 ca - 324 ca), Iperide (390/389 - 322) e Dinarco (360 ca - 292 ca) troviamo invece riferimenti espliciti alla forma scritta per le testimonianze che venivano presentate, durante il dibattimento, alla giuria¹⁰.

La prima menzione di questa nuova pratica compare in una orazione di Iseo (420 ca - 350 ca), la quinta del *corpus* (392 - 387)¹¹. Il passo in questione è il paragrafo 2, in cui, dopo l'ἀντομοσσία (il giuramento contrapposto delle parti), viene chiesto al funzionario di leggere la testimonianza: καὶ μοι ἀνάγνωθι τὴν μαρτυρίαν. In tutte le altre orazioni di Iseo le deposizioni vengono lette da un

9. Antipho, V, 20 ; 22 ; 24 ; 28 ; 30 ; 31 ; 35 ; 56 ; 83 ; VI, 16. And., I, 14 ; 18 ; 19 ; 28 ; 46 ; 69 ; 101 ; 112 ; 123 ; 127. Lys., I, 29 ; 42 ; 43 ; III, 14 ; 15 ; 20 ; 21 ; 37 ; IV, 4 ; 12 ; VII, 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; X, 5 ; XII, 42 ; 46 ; 47 ; 48 ; 61 ; 74 ; XIII, 24-26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 42 ; 64 ; 66 ; 68 ; 79 ; 81 ; XV, 6 ; XVI, 8 ; 13 ; 14 ; 17 ; XVII, 2 ; 3 ; 9 ; XIX, 23 ; 24 ; 27 ; 41 ; 58 ; 59 ; 60 ; XX, 11 ; 25 ; 26 ; 28 ; 29 ; XXI, 10 ; XXII, 5 ; 9 ; 10 ; 11 ; XXIII, 4 ; 8 ; 11 ; 14 ; 15 ; XXX, 20 ; XXXI, 14 ; 15 ; 19 ; 23 ; XXXII, 18 ; 27 ; 28 ; fr. 1 G. ; Isoc., XVII, 12 ; 13 ; 16 ; 37 ; 47 ; XVIII, 8 ; 54. Sulla biografia di Antifonte vd. L. GERNET, *Antiphon. Discours*, Paris, 1954, p. 1-4 ; S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 27 ; su Andocide vd. S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 42 ; su Lisia vd. S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 54-55 ; su Isocrate vd. S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 118.

10. D., XXI, 21 ; 82 ; 93 ; 107 ; 121 ; 167 ; 174 ; XXIII, 150 ; 168 ; XIX 32 ; 130 ; 146 ; 162 ; 168 ; 170 ; 200 ; 213 ; 214 ; 233 ; XVIII, 135 ; 137 ; 267 ; XXV, 58 ; 59 ; XXVII, 8 ; 17 ; 22 ; 26 ; 28 ; 33 ; 39 ; 41 ; 42 ; 46 ; 49 ; 54 ; XXVIII, 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; XXIX, 11 ; 12 ; 21 ; 26 ; 39 ; 53 ; XXX, 9 ; 17 ; 18 ; 24 ; 30 ; 32 ; 34 ; XXXI, 4 ; XXXII, 13 ; 19 ; XXXIII, 8 ; 12 ; 14 ; 15 ; 19 ; 26 ; XXXIV, 7 ; 9 ; 10 ; 11 ; 15 ; 19 ; 20 ; 37 ; 39 ; XXXV, 9 ; 14 ; 19 ; 23 ; 33 ; 34 ; XXXVI, 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; 16 ; 21 ; 22 ; 24 ; 35 ; 40 ; 48 ; 62 ; XXXVII, 8 ; 13 ; 17 ; 30 ; 54 ; XXXVIII, 3 ; 13 ; XXXIX, 5 ; 6 ; 19 ; 20 ; 24 ; 36 ; XL, 7 ; 15 ; 18 ; 33 ; 35 ; 37 ; 44 ; 59 ; 60 ; XLI, 6 ; 10 ; 11 ; 18 ; 24 ; 26 ; 28 ; XLII, 9 ; 16 ; 23 ; 25 ; XLIII, 31 ; 35 ; 38 ; 42 ; 47 ; 70 ; XLIV, 14 ; 30 ; 44 ; 57-58 ; XLV, 8 ; 19 ; 24 ; 25 ; 44 ; 54 ; 60 ; 61 ; XLVI, 21 ; XLVII, 10 ; 17 ; 24 ; 27 ; 40 ; 44 ; 48 ; 51 ; 61 ; 66 ; 67 ; 77 ; XLVIII, 3 ; 11 ; 33 ; 34 ; 47 ; 49 ; 55 ; XLIX, 33 ; 42 ; 43 ; 61 ; L 10 ; 27 ; 28 ; 37 ; 40 ; 42 ; LII, 7 ; 16 ; 19 ; 20 ; 31 ; LIII, 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 25 ; LIV 6 ; 9 ; 10 ; 11 ; 29 ; 36 ; LV, 14 ; 21 ; 27 ; 34 ; 35 ; LVII, 19 ; 21 ; 22 ; 23 ; 25 ; 27 ; 28 ; 38 ; 40 ; 43 ; 45 ; 46 ; LVIII, 7 ; 8 ; 9 ; 15 ; 21 ; 32 ; 35 ; 43 ; LIX, 23 ; 25 ; 28 ; 32 ; 34 ; 40 ; 47 ; 48 ; 53 ; 54 ; 61 ; 70 ; 84 ; 123 ; Aesch., I, 47 ; 50 ; 65 ; 67 ; 69 ; 71 ; 73 ; 87 ; 100 ; 104 ; 107 ; 115 ; 135 ; II, 19 ; 46 ; 54 ; 55 ; 56 ; 68 ; 69 ; 85 ; 107 ; 127 ; 134 ; 143 ; 155 ; 162 ; 170 ; Lycurg., I, 20 ; 23 ; 24 ; 25 ; Hyp., V, 33 ; Din., I, 27 ; 52. Sulla biografia di Demostene vd. S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 171-172 ; su Eschine vd. S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 279-280 ; su Licurgo vd. S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 324-325 ; su Iperide vd. G. COLIN, *Hypéride. Discours*, Paris, 1946, p. 5-51 ; S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 328-329 ; su Dinarco vd. S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 343-344.

11. *Per la successione di Dicaio gene*, orazione tra le più complesse ; cfr. W. WYSE, *The Speeches of Isaeus*, Cambridge, 1904, p. 401-405 ; P. ROUSSEL, *Isée. Discours*, Paris, 1960, p. 83-87 ; S. FERRUCCI, *L'Atene di Iseo. L'organizzazione del privato nella prima metà del IV sec. a.C.*, Pisa, 1998, p. 55 ; S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 133-137. Sulla biografia di Iseo vd. P. ROUSSEL, *Isée...* [n. 11], p. 1-4 ; S. FERRUCCI, *op. cit.*, p. 23-49.

funzionario, fuorché nella I (di datazione incerta) e nella X (378 - 371), che presentano tuttavia indicazioni di tipo neutro¹². In Lisia, la cui carriera forense terminò nel 380, non vi è invece alcun indizio dell'uso della testimonianza scritta, neppure nelle orazioni successive al 390, ovvero la XIX (387), la XXII (387 - 386) e la X (384 - 383)¹³. Il dato, come osservano Bonner e Smith, potrebbe non essere casuale: Iseo, infatti, a parte una eccezione, si occupa di questioni ereditarie, materia la cui complessità lo avrebbe indotto a fare tale scelta¹⁴.

Bonner in un primo tempo colloca la riforma successivamente all'introduzione dell'arbitrato obbligatorio, tra la fine della carriera pubblica di Lisia (380) e prima del nucleo delle orazioni di Iseo¹⁵.

Leisi, che data Is. V al 389, parla di introduzione dell'uso volontario della testimonianza scritta verso il 390¹⁶.

Thalheim considera invece l'espressione καί μοι ἀνάγνωθι τὴν μαρτυρίαν presente in Is. V 2 come interpolata: la sua fonte sarebbe καί μοι ἀνάγνωθι τὴν ἀντωμοσίαν del paragrafo 1, che ricompare poi alla fine del paragrafo 4¹⁷. A creare incertezza, accanto alla mancanza di riscontro dell'uso di testimonianze scritte in Lisia, è la presenza, nella stessa orazione di Iseo, di riferimenti a testimonianze rese oralmente: per ben 7 volte la formula μάρτυρας παρέξομαι¹⁸ ed in particolare, nel nostro passo, τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε (sebbene di per sé non molto indicativa, in quanto applicabile anche alla lettura). Avendo così eliminato ogni riferimento alla testimonianza scritta in Is. V, Thalheim colloca la legge menzionata da Demostene nel 375, facendo una media tra gli estremi cronologici di Is. X (priva di riferimenti all'uso della testimonianza scritta), ovvero il 378 e il 371¹⁹. Un qualunque intervento sul testo appare tuttavia molto rischioso, considerando il fatto che la tradizione discende da un unico codice del sec. XIII²⁰.

12. Testimonianze in Iseo: I, 16; 32; II, 7; 16; 34; 37; III, 7; 12; 13; 15; 37; 43; 53; 56; 76; V, 2; 6; 13; 18; 24; 27; 33; 38; VI, 7; 11; 16; 26; 34; 37; 42; 46; VII, 10; 17; 25; 28; 32; 36; VIII, 11; 13; 17; 20; 24; 27; 42; IX, 4; 6; 9; 18; 19; 20; 21; 25; 28; 29; 30; 33; X, 7; XI, 43; 46; XII, 11. Sulla datazione delle orazioni di Iseo vd. W. WYSE, ... *Isaeus* [n. 11], *passim*; P. ROUSSEL, *Isée...* [n. 11], *passim*; S. FERRUCCI, *L'Atene...* [n. 11], p. 55-56. Su Is. I e X vd. anche S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 129-133; 138-140.

13. Vd. S. USHER, *Greek...* [n. 3], p. 94-98 (Lys., XIX); 101-102 (Lys., XXII); 102-106 (Lys., X).

14. R. J. BONNER - G. SMITH, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, Chicago, 1930, I, p. 362. Unica eccezione Is., XI (cfr. W. WYSE, ... *Isaeus* [n. 11], p. 671-678; S. USHER, *Greek...*, p. 167-169).

15. R. J. BONNER, ... *Courts* [n. 8], p. 46-52; cfr. Arist., *Ath.*, 52, 3.

16. E. LEISI, *Der Zeuge im Attischen Recht*, Frauenfeld, 1908, p. 87-88.

17. T. THALHEIM, « Robert J. Bonner. Evidence in Athenian Courts. Chicago 1905 », *Berliner Philologische Wochenschrift* 25 (1905), p. 1574-1576; *contra* in ed. Teubner (1903), p. 68.

18. 6; 13; 18; 24; 27; 33; 38.

19. T. THALHEIM, « Robert... » [n. 17], p. 1575.

20. P. ROUSSEL, *Isée...* [n. 11], p. 7-12. Sulla tradizione manoscritta cfr. W. WYSE, ... *Isaeus* [n. 11], p. I-LXI.

Calhoun, considerando non necessario l'emendamento proposto da Thalheim e, contemporaneamente, alzando la datazione della riforma, la colloca nel 378/377, notoriamente un anno di grandi mutamenti costituzionali ²¹.

L'impossibilità oggettiva di verificare quest'ultima ipotesi ha indotto gran parte della critica successiva ad accettarla, pur avanzando qualche riserva ²².

Ruschenbusch, in particolare, ritiene evidente un collegamento tra l'introduzione della testimonianza scritta e quella dell'arbitrato pubblico, avvenuta verso il 400: l'innovazione agevolava infatti, in caso di mancato accordo tra le parti, la trasmissione dei dati ad una giuria ²³.

Pare comunque opportuno osservare come l'introduzione dell'obbligo della deposizione testimoniale scritta non implichi un precedente divieto di tale procedura.

È inoltre interessante notare come Is. V 25 presenti un'ulteriore traccia dell'oscillazione tra oralità e scrittura, questa volta a proposito di un documento precedentemente compilato davanti al tribunale ²⁴:

Τὰυτὰ μὲν πεπόνθαμεν ὑπὸ Δικαιογένοῦς, ᾧ ἄνδρες · ὁ δ' ἐγγυησάμενος αὐτὸν Λεωχάρης καὶ τῶν πάντων ἡμῖν κακῶν αἴτιος οὐ φησὶν ἐγγυήσασθαι ἃ καταμαρτυρεῖται αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ γραμματεῖῳ τῷ ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου γραφέντι οὐκ ἔνεστι τὰυτὰ. Ἡμεῖς δέ, ᾧ ἄνδρες, τότ' ἐπὶ τοῦ βήματος σπεύδοντες τὰ μὲν ἐγράψαμεν, τῶν δὲ μάρτυρας ἐποίησάμεθα · οὗτοι δέ, ἃ μὲν αὐτοῖς συμφέρει τῶν ὁμολογηθέντων τότε, κύρια φασὶν εἶναι, εἰ καὶ μὴ γέγραπται, ἃ δ' οὐ συμφέρει, οὐ κύρια, εἰ μὴ γέγραπται ²⁵.

21. G. M. CALHOUN, « Oral and Written Pleading in Athenian Courts », *TAPhA* 50 (1919), p. 177-193, 192. In contemporanea lo studioso porrebbe l'introduzione dell'obbligo di presentare al magistrato una denuncia scritta e la riorganizzazione del sistema delle giurie, testimoniata da Arist., *Ath.*, 62, 4.

22. H. HOMMEL, rec. a G. M. CALHOUN, « Oral... » [n. 21], *Berliner Philologische Wochenschrift* 43 (1923), p. 607-614; 635-639; R. J. BONNER - G. SMITH, *The Administration...* [n. 14], I, p. 361; D. M. MACDOWELL, *The Law...* [n. 6], p. 243; R. THOMAS, *Oral Tradition and Written Records in Classical Athens*, Cambridge 1989, 42-45.

23. E. RUSCHENBUSCH, « Drei... » [n. 6], p. 35; cfr. Arist., *Ath.*, 53, 2; Lys., fr. 37 G. e *supra*, nota 6.

24. In esso Dicaio gene, che si diceva figlio adottivo di Menesseno, si sarebbe impegnato - una volta che Leocare, che aveva presentato una διαμαρτυρία in suo favore, stava per essere condannato - a lasciare i due terzi dell'eredità alle sorelle di quel Dicaio gene che era invece figlio naturale di Menesseno. Sulla procedura vd. G. M. CALHOUN, « ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, and the Law of Archinus », *CPh* 13 (1918), p. 169-185; L. GERNET, « La Diamartyrie, procédure archaïque du droit athénien », *TvR* 6 (1927), p. 5-37 (= in *Id.*, *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris, 1955, p. 83-102).

25. « Così ci ha trattati, o giudici, Diceogene. E colui che si è presentato come garante, Leocare, autore di tutti i nostri mali, pretende di non avere offerto garanzie nella misura in cui attestano contro di lui i nostri testimoni, poiché, nell'atto redatto davanti al tribunale, non viene fatta menzione di una obbligazione così estesa. Ma noi, o giudici, alla sbarra del tribunale, pressati come eravamo, alcune condizioni le abbiamo messe per iscritto; per altre abbiamo preso dei testimoni. Ma costoro, le parti

L'accusa nei confronti della parte avversa è quella di non avere rispettato – in quanto non scritte – quelle clausole che, in tribunale, non si aveva avuto il tempo di mettere per iscritto e per cui ci si era invece limitati a prendere testimoni.

Abbastanza significativo il fatto che esse riguardassero l'entità di un lascito, una questione non di poco conto: Roussel parla, a tale proposito, di « négligence... surprenante »²⁶.

La critica ha avanzato, riguardo alle implicazioni processuali del νόμος in questione, diverse ipotesi. Secondo Leisi l'innovazione sarebbe andata a vantaggio delle parti, rese da essa in grado di esercitare il pieno controllo sui testimoni²⁷. Bonner e Smith, che considerano la normativa modellata sulla pratica forense, intravedono in essa i presupposti per un allargamento della sfera di azione dei logografi professionisti; ipotizzando tuttavia, per i casi di omicidio, il permanere della testimonianza orale, i due studiosi respingono l'interpretazione fornita da Demostene, attribuendo l'innovazione alla volontà di ottenere brevità e chiarezza²⁸. Carawan mette in evidenza come l'ἑρώτησις (interrogatorio del testimone) sia stato da essa trasformato in puro procedimento retorico²⁹. Per Ruschenbusch, come già ricordato, la scrittura della testimonianza era uno strumento per giungere in maniera efficiente dalla fase arbitrale al processo davanti alla giuria, mentre per Humphreys era l'unico mezzo per ottenere, in assenza di stenografia, elementi abbastanza affidabili da poter essere utilizzati in un successivo processo per spargiuro³⁰.

A tali riflessioni se ne potrebbe accostare un'altra: l'innovazione legislativa avrebbe introdotto la possibilità di creare deposizioni *standard*, che accorpavano diverse testimonianze. Ciò avrebbe non solo limitato ulteriormente i tempi di intervento ma anche l'interesse precipuo per la persona del testimone, per il suo *status* e, probabilmente, per le incertezze mostrate sotto interrogatorio: solo il contenuto di tale testo comune si sarebbe posto a discriminare tra attendibilità e inattendibilità³¹.

L'introduzione della querela autografa

Questo ulteriore problema è stato sollevato da Calhoun, il quale nota come, a partire dall'epoca di Demostene, le orazioni contengano diversi riferimenti alla

dell'accordo che per loro sono vantaggiose, le riconoscono valide, anche se non sono scritte, mentre quelle non vantaggiose dicono che non sono valide, qualora non siano scritte. »

26. P. ROUSSEL, *Isée...* [n. 11], p. 87.

27. E. LEISI, *Der Zeuge...* [n. 16], p. 87.

28. R. J. BONNER - G. SMITH, *The Administration...* [n. 14], I, p. 362; II, p. 134-135.

29. E. M. CARAWAN, « *Erotesis*: Interrogation in the Courts of Fourth-Century Athens », *GRBS* 24 (1983), p. 209-226; cfr. A. P. DORJAHN, « Anticipation of Arguments in Athenian Courts », *TAPhA* 66 (1935), p. 274-295.

30. S. HUMPHREYS, « *Social...* » [n. 1], p. 350.

31. Ciò emergere chiaramente in D., LIV, 31, che riporta il testo di una testimonianza collettiva.

consegna, da parte dell'attore di azioni private o pubbliche, di una querela scritta di proprio pugno al magistrato, ad un suo impiegato o ad un sostituto³².

Le accuse di carattere pubblico avrebbero già assunto forma scritta anteriormente al 425; né in Andocide né in Antifonte né in Lisia né in Isocrate vi sarebbero tuttavia termini che indicano l'uso della scrittura da parte dei contendenti; li troviamo invece in Iseo, in Demostene e nei suoi contemporanei³³.

L'innovazione, innestata su una pratica non del tutto inedita, sarebbe precedente alla prima orazione contro Afobo, pronunciata nel 364³⁴; il *terminus post quem* potrebbe invece essere fissato nel 380, data che segna la fine della carriera forense di Lisia, in cui non vi è traccia di tale procedura.

Lo studioso conclude affermando di voler presentare *emphatically* la possibilità che durante l'arcontato di Nausinico, assieme a quelle di interesse strategico, abbia avuto luogo una importante riforma in campo giudiziario, che rese obbligatoria la registrazione della testimonianza e la denuncia autografa³⁵.

Nell'impossibilità di un riscontro e, per di più, in mancanza della menzione di una specifica normativa, anche in questo caso la critica si è orientata ad accettare con prudenza tale ipotesi³⁶.

I due mutamenti procedurali alla luce delle vicende del recente passato

In un contesto di crescente alfabetizzazione, all'indomani della nascita di un archivio centrale e della revisione del *corpus* delle leggi (da quel momento abbondantemente citate dai logografi), i mutamenti presi in esame sono il segno che in Atene il documento scritto stava assumendo un ruolo di primaria importanza, suggellato, verso il 350, dall'obbligatorietà del contratto scritto³⁷. Per completare

32. G. M. CALHOUN, « Oral... » [n. 21] (tuttora l'unico studio che si occupi in maniera specifica del problema).

33. G. M. CALHOUN, « Oral... » [n. 21], p. 180-190 (con elenco di testimonianze). Calhoun nota inoltre la scomparsa, nelle orazioni successive – ad indicare, si badi bene, solo l'inizio del procedimento –, del termine ἀντωμοσία, il giuramento delle parti che avvalorava i contenuti della denuncia: in presenza di una dichiarazione autografa, essa non era più necessaria.

34. D., XXVII (per una datazione vd. L. GERNET, *Démosthène...* [n. 3], II, p. 24, n. 1); G. M. CALHOUN, « Oral... » [n. 21], p. 190; cfr. D., XXXVI, 20; XLVI, 13. Precedentemente l'obbligatorietà di scrittura per la querela è testimoniata, relativamente ai procedimenti per omicidio, solo nel caso in cui la dichiarazione *ante mortem* della vittima fosse affidata ad uno schiavo (Antipho, I, 29-30).

35. G. M. CALHOUN, « Oral... » [n. 21], p. 193. Cfr. *supra*, nota 21.

36. Cfr. H. HOMMEL, art. cit. [n. 22], p. 612-613; R. J. BONNER - G. SMITH, *The Administration...* [n. 14], I, p. 361; D. M. MACDOWELL, *The Law...* [n. 6], p. 243; R. THOMAS, *Oral...* [n. 22], p. 42-45.

37. Sull'archivio vd. G. KLAFFENBACH, *Bemerkungen zum griechischen Urkundenwesen* (Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 6), Berlin, 1960; A. L. BOEGEHOLD, « The Establishment of a Central Archive at Athens », *AJA* 76 (1972), p. 23-29; W. C. WEST, « The Public Archives in Fourth-Century Athens », *GRBS* 30 (1989), p. 529-543; sulla revisione delle leggi vd. M. H. HANSEN, « Athenian *Nomothesia* in the Fourth Century BC and Demosthenes' Speech Against Leptines », *C&M* 32 (1980), p. 87-104; P. J. RHODES, « *Nomothesia* in Fourth-Century Athens », *CQ* 35 (1984), p. 55-60; M. H. HANSEN, « Athenian

il quadro, a tali considerazioni – sulle quali la critica si è già soffermata a lungo, giungendo a conclusioni pressoché unanimi – se ne potrebbe affiancare un'altra.

Non bisogna infatti dimenticare che Atene, negli anni precedenti ai mutamenti procedurali presi in esame, aveva vissuto una stagione di grandi processi politici che, sebbene svoltisi in consessi diversi dalle corti eliastiche – e quindi non direttamente raffrontabili con la materia finora trattata – ebbero enorme risonanza. I casi di *εισαγγελία* (la procedura accusatoria intentata ai politici davanti alla *βουλή* o al popolo) si erano moltiplicati, e con essi anche il numero delle persone coinvolte³⁸; probabilmente una certa eco ebbero anche i problemi legati alla complessità della loro gestione.

Si ricordi innanzitutto il processo intentato nel 415 ai profanatori dei Misteri; come emerge dalle fonti, vi era un discreto numero di accusatori, di origini diverse, accuse molto varie (anche se riconducibili alla parodia dei Misteri e alla profanazione delle Erme), presentate a più riprese – e, almeno in un caso (quello di Diocleides) smentite dallo stesso accusatore – ed inoltre un grande numero di imputati, almeno una cinquantina³⁹. Poi si ebbe, nell'autunno del 406, il processo legato all'episodio delle Arginuse: anche in questo caso vi erano diversi imputati, diversi accusatori e presunti testimoni; il verdetto, ma soprattutto l'illegalità della pratica adottata, produsse inoltre, come ricorda Senofonte, strascichi di tipo processuale⁴⁰. Successivamente troviamo il periodo di terrore inquisitorio instaurato dai Trenta, favorito, tra l'altro, dalla confusione che vigeva in campo

Nomothesia », *GRBS* 26 (1985), p. 345-371; M. H. HANSEN, « Diokles' Law (D. 24.42) and the Revision of the Athenian Corpus of Laws in the Archonship of Euclides », *C&M* 41 (1990), p. 63-71; N. ROBERTSON, « The Laws of Athens, 410-399 BC: The Evidence for Review and Publication », *JHS* 110 (1990), p. 43-75; P. J. RHODES, « The Athenian Code of Laws, 410-399 B.C. », *JHS* 111 (1991), p. 87-100; sulle numerose citazioni di testi di decreti o leggi negli oratori a partire da quella data vd. M. NOUHAUD, *L'utilisation de l'histoire par les orateurs attiques*, Paris, 1982, p. 125-128; sull'obbligatorietà del contratto scritto verso il 350 a.C. vd. F. PRINGSHEIM, « The Transition... » [n. 2].

38. M. H. HANSEN, *Eisangelia. The Sovereignty of the People's Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Impeachment of Generals and Politicians* (Odense Classical Studies, 6), Odense, 1975, individua, tra il 493 e il 324 a.C., ben 144 imputati (tra certi, probabili o possibili) in procedimenti di *εισαγγελία*. Solo 10 casi sarebbero precedenti al 415, e ben 68 compresi nel periodo 415-378, anche se la ricchezza delle fonti, per questo secondo periodo, è di gran lunga maggiore.

39. Sul numero degli accusatori e degli imputati e la varietà delle accuse vd. *And.*, I, 11-18; 37-48; 52; 65; 71-72; cfr. *Thuc.*, VI, 27-28; 53; 60-61; *Plu.*, *Alc.*, 18, 6; 19, 1-3; 20, 5-8; 21, 1-6; *Nic.*, 13, 3. In particolare, sulla smentita di Diocleides vd. *And.*, I, 65; *Plu.*, *Alc.*, 20, 6-8; 21, 1-6. Sullo slittamento dell'accusa dal crimine degli Ermocopidi ai reati commessi contro il culto di Eleusi vd. G. MARASCO, « I processi d'empietà nella democrazia ateniese », *A&R* 21 (1976), p. 113-131, 121-122.

40. *Xen.*, *Hell.*, II, 3, 24-32. Cfr. A. ANDREWES, « The Arginousai Trial », *Phoenix* 28 (1974), p. 112-122; M. SORDI, « Teramene e il processo delle Arginuse », *Aevum* 55 (1981), p. 3-12.

normativo ; retaggio di tale incertezza può essere individuato anche nelle azioni giudiziarie svoltesi in seguito allo ristabilirsi della democrazia ⁴¹.

Nei quattro momenti richiamati paiono ben visibili i limiti di un sistema basato sull'oralità. Una testimonianza scritta, invece, non poteva essere modificata né ritrattata ; superata la fase istruttoria sarebbe inoltre diventato più difficile esercitare pressioni sul testimone ; una denuncia autografa, inoltre, non poteva essere manipolata dall'autorità ed implicava la responsabilità unica e totale dell'attore. La storia recente di Atene, in sintesi, avrebbe contribuito a far sentire il bisogno di semplificare le procedure e, allo stesso tempo, creare strumenti giudiziari più certi.

Conclusioni

La considerazione degli avvenimenti storici precedenti ai mutamenti procedurali presi in esame, in parallelo con l'oscillazione tra oralità e scrittura rilevata in Is. V, inducono a pensare ad un percorso graduale, codificato in una certa data (probabilmente il 378/377) dal νόμος citato da Demostene e – probabilmente – da un'altra legge, a noi non pervenuta, riguardante la querela autografa.

Luca FEZZI

Università di Pisa

Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico

41. Per quanto riguarda i sistemi messi in pratica dai Trenta, Andocide ne ricorda i sistemi inquisitoriali (I, 101), anche se è difficile definire i limiti dell'artificio. Altri elementi, sebbene parziali, ci provengono da Lys., XIII, 18-19 (cfr. 25), dove si dice che Agorato, schiavo figlio di schiavi, venne spinto dai Trenta ad avanzare, contro i loro nemici, una μήνσις (denuncia) fingendo di essere sotto costrizione, al fine di sembrare più credibile. Sulle azioni giudiziarie successive vd. A. P. DORJAHN, *Political Forgiveness in Old Athens: The Amnesty of 403 BC*, Evanston, 1946 ; T. C. LOENING, *The Reconciliation Agreement of 403/402 B.C. in Athens. Its Content and Application* (Hermes Einzelschriften, 53), Stuttgart, 1987. Lys., XIII, 85-86 testimonia invece il caso in cui l'attore è indotto dagli Undici ad operare una modifica parziale della propria ἀπαγωγή (cfr. M. H. HANSEN, *Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes. A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century B.C.*, Odense, 1976).